



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALMA	ROMEO ERMENEGILDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TONA	GIOVANBATTISTA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIUNTA	ALESSANDRA BONAVENT	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 13/2017
depositato il 05/01/2017

- avverso COMUNICAZIONE n° TRIB.ERARIALI 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:
NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
VIA DEGLI APPENNINI 5 93012 GELA CL

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 13/2017

UDIENZA DEL

05/03/2018 ore 15:30

N°

67/01/19

PRONUNCIATA IL:

5/03/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/01/2019

Il Segretario

Dot. Giuseppe MOSA

R.G.R. n. 13/17

Conclusioni del ricorrente:

"1. In via principale:

1.1 eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 legge n. 212/2000, 24 Cost. da imputare all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta

2. Nel merito:

2.1 Eccezione di nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria.

2.2 Ritenere e dichiarare comunque non dovute le sanzioni e gli interessi quale conseguenza della loro legittima iscrizione a ruolo.

1.3 la massima riduzione delle sanzioni applicate o applicabili

2. Con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio"

Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta:

"1. l'inammissibilità del ricorso;

2. in subordine, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio"

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, Nastasi Marco Valerio Quarto impugnava la comunicazione ex art. 36 ter dpr 600/73 N. _____ codice atto _____, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 1.8.2016.

Articolava i seguenti motivi:

1) nullità dell'atto per difetto di motivazione in conseguenza della violazione degli artt. 7 l.n. 212/2000 e 24 Cost.;


2) nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria in conseguenza della violazione degli artt. 7 e 67 dpr 600/73 e 35 dpr 602/73.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta che contestava il ricorso e concludeva per come sopra riportato.

Preliminarmente va evidenziato che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, come richiesto dall'Ufficio, stante che, come affermato anche di recente dai giudici di legittimità, *"in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973"* (cfr. per tutti Cass. sez. 6, n. 15957 del 28/7/2015)

E' tuttavia infondata la prima censura.



L'atto impugnato è una comunicazione dell'esito del controllo effettuato ex art. 36 ter dpr n. 600/73 del Modello Unico 2014, anno di imposta 2013.

Nell'atto si legge che l'Ufficio ha proceduto alla rettifica dei dati delle dichiarazioni con riguardo alle ritenute d'acconto da lavoro autonomo; in apposito elenco alla pag. 2 vengono indicate tutte le voci dichiarate e le relative rettifiche e si specifica quali sono le ritenute operate e non versate dal sostituto di imposta, per le quali (vigendo il principio di responsabilità solidale) se ne chiede il pagamento al contribuente.

L'atto è pertanto motivato e completo e indica anche il funzionario responsabile al quale possono essere chiesti approfondimenti e chiarimenti.

Non può pertanto accogliersi la censura riguardo l'asserito difetto di motivazione.

Articolando il secondo motivo, che, come si vedrà a breve, risulta invece fondato, il ricorrente medesimo mostra di avere potuto comprendere appieno le ragioni della comunicazione.

Egli riporta correttamente nel ricorso che l'Ufficio aveva riconosciuto le ritenute solo per € 11.691,00 a fronte di € 13.696,00 indicati dal contribuente, con una differenza di € 2.005,00.

Poco rileva che l'atto non indichi quali sostituti non hanno presentato il 770 e quali ritenute non sono state riscontrate, potendo tali dati trarre lo stesso contribuente dalle sue stesse dichiarazioni alle quali la comunicazione dell'Ufficio fa rinvio recettizio.

Il contribuente ammette di non avere a disposizione le certificazioni che attestino il versamento da parte del sostituto di imposta con riguardo alle somme non riconosciute dall'Ufficio e deduce che comunque per evitare il doppio prelievo può farsi riferimento a documentazione equipollente secondo quanto fissato anche dalla risoluzione ministeriale n. 68/09.


Secondo l'Agenzia il ricorrente tuttavia non avrebbe depositato copia delle parcelle, del bonifico e della correlata autocertificazione, cioè la documentazione equipollente alla certificazione di cui è privo, né nella fase precedente alla comunicazione né nella fase della mediazione.

Il contribuente allega copia di una ricevuta di deposito di documentazione che non dà specifica contezza di quella oggetto di suo richiamo nel ricorso.

Ha tuttavia depositato nel corso del giudizio tributario documentazione attestante l'emissione della fattura, con i calcoli relativi anche alle somme non percepite perché trattenute dal sostituto di imposta, prova della somma versata con bonifico dai sostituti di imposta per le dette fatture, dichiarazione che attesta l'inerenza del pagamento.

Da tale documentazione si ricava dimostrazione non contestata riguardo la mancata percezione delle somme dovute all'erario e che il sostituto avrebbe dovuto versare e non ha versato.

Non è decisivo il fatto che la prova delle ritenute subite non si basi sulla relativa certificazione rilasciata al contribuente stesso dal sostituto d'imposta. L'art.3 del D.P.R. n.600/1973 è stato modificato dall'art. 1 del DL. n.330/1994 (convertito in legge n.473/1994) che ha soppresso l'obbligo di allegazione, alla propria denuncia dei redditi, della certificazione del sostituto d'imposta attestante le ritenute operate e



ha quindi riconosciuto come tale attestazione non assurga più a relativa prova unica ed esclusiva dell'adempimento dell'obbligo fiscale. E la giurisprudenza ha conseguentemente affermato che tale modifica normativa "ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, che in ogni caso non può travolgere la realtà sostanziale del rapporto trilatero fra sostituto, sostituto e fisco, sicché la norma sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i principi generali della prova; motivo per cui quando stabilisce che gli uffici possono escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, l'art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) possono apprezzare anche le prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti" (Cass. 7/6/2017 n. 14138).

Da tali considerazioni deriva che la seconda doglianza proposta dal ricorrente è fondata e che pertanto il provvedimento impugnato va annullato, avendo il contribuente di avere già subito gli effetti del prelievo fiscale attraverso la ritenuta operata dal sostituto di imposta successivamente resosi inadempiente.


La controvertibilità della questione comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 5 marzo 2018

IL GIUDICE REL.EST.



IL PRESIDENTE

